

Circol@re nr. 13 del 23 aprile 2019

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI

Dal primo luglio via alla memorizzazione elettronica

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

Dal 1° luglio 2019 gli operatori Iva che hanno avuto nell'anno precedente al 2019 un **volume d'affari superiore a 400 mila euro (dal 1° gennaio 2020 anche tutti gli altri operatori)** devono adeguarsi al nuovo adempimento della **memorizzazione elettronica con "strumenti tecnologici adeguati"**.

La memorizzazione in parola potrà essere effettuata anche utilizzando una **procedura web** messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata dal **sito web dell'Agenzia delle Entrate** e usabile anche su **dispositivi mobili**. Chi sceglierà di dotarsi dei **registratori di cassa telematici** potrà utilizzare questi strumenti **in sostituzione dei registratori di cassa**.

QUADRO NORMATIVO

A seguito delle modifiche apportate al citato art. 2 ad opera dell'art. 17, DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019":

- a decorrere **dall'1.1.2020** scatta l'**obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate** per i **commercianti al minuto e soggetti assimilati** di cui al citato art. 22;
- la decorrenza di tale obbligo è anticipata **all'1.7.2019** per i soggetti con **volume d'affari superiore a € 400.000**.

Al fine di verificare il superamento o meno di tale limite, la norma fa **generico riferimento al "volume d'affari" senza specificare il relativo periodo** (volume d'affari realizzato nell'anno precedente ovvero quello "presunto" dell'anno in corso). La necessità, da parte dell'Agenzia, di "controllare" il rispetto del limite porta a dare rilevanza al **volume d'affari 2018**, desumibile dal mod. IVA 2019 (da inviare entro il prossimo 30.4.2019).



In ogni caso, l'invio telematico dei corrispettivi giornalieri **fa venir meno l'obbligo di:**

- **certificazione fiscale dei corrispettivi** mediante l'emissione dello **scontrino fiscale** ovvero della **ricevuta fiscale**. In luogo di detti documenti, "per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni" è prevista l'**emissione del c.d. "documento commerciale"**;
- **annotazione nel registro dei corrispettivi** di cui all'art. 24, DPR n. 633/72. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro **continuano ad risultare necessarie** per poter effettuare **le liquidazioni IVA** nonché per la **contabilizzazione** degli incassi **ai fini II.DD.**

Con il DM 7.12.2016 il MISE ha definito il documento idoneo a rappresentare le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, c.d. "**documento commerciale**", che può assumere anche rilevanza ai fini fiscali (*si pensi, ad esempio, alla certificazione delle spese per le quali è possibile fruire delle detrazioni / deduzioni IRPEF*).

SOGGETTI INTERESSATI

L'obbligo in esame riguarda "i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22", DPR n. 633/72, tra le quali rientrano in particolare:

- **le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto** in locali aperti al pubblico / spacci interni / per corrispondenza / a domicilio / in forma ambulante;
- **le prestazioni alberghiere / somministrazioni di alimenti e bevande** effettuate in pubblici esercizi (*bar, ristoranti*), nelle mense aziendali;
- **le prestazioni di servizi** rese nell'esercizio di imprese **in locali aperti al pubblico**, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti.

SOGGETTI ESONERATI

L'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 in esame dispone che con **apposito Decreto il MEF potrà:**

- **prevedere specifici esoneri** dall'adempimento in esame in ragione della **tipologia di attività esercitata** (comma 1);
- **individuare delle zone, in base "al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati"**, nelle quali le cessioni di beni / prestazioni di servizi sopra elencate **potranno continuare ad essere documentate con scontrino / ricevuta fiscale** (comma 6-ter).

Va inoltre evidenziato che, ai sensi del comma 6-quater del citato art. 2, introdotto dal DL n. 119/2018, **i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono** adempiere all'obbligo in esame attraverso la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.**

CENSIMENTO, ATTIVAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DEL REGISTRATORE TELEMATICO

Il comma 3 del citato art. 2 dispone che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi **va effettuata mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati**, che il citato Provvedimento 28.10.2016 individua nei **Registratori Telematici (RT)** costituiti da "*componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi input*".:

Per essere utilizzato ai fini in esame, il **Registratore telematico** deve essere **attivato e "messo in servizio" da un laboratorio abilitato dall'Agenzia delle Entrate**, il cui elenco è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia

(https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco_laboratori).

Prima delle operazioni di attivazione del Registratore Telematico da parte del tecnico abilitato **è necessario che l'esercente (o un suo delegato e/o intermediario) provveda ad accreditarsi** mediante l'apposita procedura disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il **Registratore Telematico** risulterà:

- "**censito**" quando il tecnico abilitato, in fase di richiesta di attivazione, **ottiene esito positivo alla "Richiesta di Certificato Dispositivo"** che viene quindi generato (prima fase della procedura di attivazione);
- "**attivato**" nel momento in cui la richiesta di attivazione è accettata dall'Agenzia delle Entrate. In tale fase, il Registratore Telematico "censito" è associato alla partita IVA dell'esercente "titolare" dei corrispettivi;
- "**in servizio**" nel momento in cui viene **utilizzato per la trasmissione telematica dei dati** dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. In particolare, il Registratore Telematico risulterà

“in servizio” a seguito dell’effettuazione del primo invio di dati. In tale stato, per certificare l’effettuazione dell’operazione, **il Registratore produce un “documento commerciale”** in luogo dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale.

L’attivazione si conclude con il **rilascio di un QR CODE**.

Nell’**apposita area riservata** presente sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate mette infatti a disposizione del contribuente / titolare del Registratore Telematico accreditato e con almeno un Registratore Telematico attivato:

1. **il QR CODE da applicare sull’apparecchio**, in luogo visibile ai clienti;
2. **le informazioni acquisite dall’Agenzia** (dati del contribuente titolare del RT / tecnico abilitato che ha operato sul RT / operazioni effettuate nel corso del tempo sul RT). Tali informazioni costituiscono il **libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico** (che va a sostituire quello cartaceo, che viene quindi meno).

GENERAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

La trasmissione telematica è effettuata direttamente dal Registratore Telematico che, **al momento della chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette** all’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui la **ricezione del file** da parte dell’Agenzia delle Entrate è completata e ciò è **attestato mediante l’esito di ricezione**.

In caso di **esito negativo** le informazioni si considerano non trasmesse e l’invio del file corretto va effettuato **entro 5 giorni lavorativi successivi** alla comunicazione di scarto.

In caso di **mancato / irregolare funzionamento del Registratore Telematico**, fino a quando non sia ripristinato il corretto funzionamento / ci si doti di altro Registratore in servizio, l’annotazione dei corrispettivi va eseguita su un **apposito registro** che può essere tenuto anche in modalità informatica.

CREDITO D’IMPOSTA PER REGISTRATORI TELEMATICI

Si rammenta che, in considerazione del fatto che, per assolvere l’adempimento in esame, i soggetti interessati si trovano a dover (alternativamente):

- **acquistare un nuovo misuratore fiscale con le funzioni di Registratore Telematico;**
- **adattare, se possibile, quello già in uso**, affinché possa essere utilizzato come Registratore Telematico;

il Legislatore, con il comma 6-quinquies del citato art. 2, ha previsto il riconoscimento di **un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto / adattamento degli strumenti in esame pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di € 250 in caso di acquisto ed € 50 in caso di adattamento**.

Detto credito d’imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24** utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (*Fisconline / Entratel*). A tal fine è stato istituito il codice tributo “**6899**”.

POSSIBILE EVITARE LA SPESA DEL REGISTRATORE TELEMATICO

L’informazione di maggiore interesse che emerge dal Provvedimento n. 99297/2019 è quella che apre la strada alla **possibilità di evitare la spesa** legata **all’acquisto di un Registratore Telematico o adattamento del misuratore fiscale** in essere.

Infatti, come prima accennato, viene precisato, mediante inserimento del punto 1.11 nell’originario provvedimento n. 182017/2016 che **“la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate”**.

Secondo quanto disposto nel provvedimento, inoltre, si apprende che **tale applicazione sarà fruibile anche da dispositivi mobili (smartphone, tablet ecc.)** e che consentirà anche di **generare il documento commerciale** di cui al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016, ovvero il documento già

ora rilasciato dai soggetti che trasmettono i corrispettivi telematicamente, il c.d. "scontrino non fiscale".

La possibilità di utilizzare un'applicazione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri apre una strada tutta nuova, che **consente di immaginare l'utilizzo del pc o del dispositivo mobile (grazie all'applicazione che sarà rilasciata dall'Agenzia delle Entrate) come una sorta di registratore di cassa, che memorizza in tempo reale i dati immessi e consente la stampa di una "ricevuta" da rilasciare al cliente.**

Si tratta di una soluzione che – fatto **salvo la verifica delle effettive potenzialità dell'applicazione** – potrebbe risultare di particolare interesse per tutti quei soggetti che hanno scarsa movimentazione, in particolare a quelli che oggi documentano i corrispettivi tramite ricevuta fiscale.

###

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

